



# Il Rettore

## **OGGETTO: NUOVE MISURE STRAORDINARIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 NEL SECONDO SEMESTRE DELL'A.A. 2020-2021 IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE 22 APRILE 2021, n. 52**

### **IL RETTORE**

**VISTO** il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 628/2008, prot. 14296 del 2 aprile 2008 e ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 35-40;

**VISTO** il Regolamento studenti, emanato con D.R. rep. n. 548/2012 del 26 marzo 2012 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 18, 21, 28-30 e l'Allegato 1;

**VISTE** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**RICHIAMATA** la possibilità di collocare una o più aree del territorio nazionale in differenti fasce di rischio (Zona bianca, gialla, arancione e rossa) con provvedimenti del Ministero della Sanità, in relazione all'andamento della situazione epidemiologia monitorato settimanalmente;

**VISTO** il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, rubricato "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19", in vigore dal 23 aprile 2021;

**VISTO** in particolare l'art. 3, comma 4 del Decreto Legge n. 52/2021, il quale dispone che "*Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell'università e della ricerca. Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull'intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l'apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento*";

**CONSIDERATO** inoltre che il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, all'art. 1 comma 1, richiama la validità del DPCM del 2 marzo 2021, salvo quanto diversamente disposto dal Decreto Legge medesimo;

**RICHIAMATO** pertanto il DPCM 2 marzo 2021 il quale detta le misure di contenimento del contagio nel territorio nazionale suddiviso, secondo quanto disposto dal D.L. n. 33/2020, in quattro distinte Zone di rischio, rispettivamente "bianca", "gialla", "arancione" e "rossa";

**DATO ATTO** che dalla eventuale collocazione della Regione Lombardia in Zona gialla o arancione deriva l'applicazione dell'art. 23 del DPCM 2 marzo 2021, il quale dispone che "*Le università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza... omissis*";

**RILEVATO** altresì che ai sensi dell'art. 34 del DPCM 2 marzo 2021 *“a far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui all'art. 33, comma 1, nelle zone arancioni si applicano, oltre alle misure previste per l'intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III, ove non siano previste misure più rigorose ai sensi del presente Capo”*;

**DATO ATTO** inoltre, che la Regione Lombardia, in applicazione del principio di precauzione e delle indicazioni tecnico – scientifiche contenute nelle disposizioni nazionali, può collocare singoli comuni o l'intero territorio della Regione stessa in Zona cd. *“arancione rinforzato”*;

**RITENUTO** che, ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo, la Zona arancione rinforzato viene equiparata alla Zona rossa;

**DATO ATTO** che dalla eventuale collocazione della Regione Lombardia in zona rossa, deriva l'applicazione dell'art. 44 il quale dispone che *“E' sospesa la frequenza delle attività didattiche formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza”*;

**DATO ATTO** che a norma del DPCM 2 marzo 2021, art. 40, comma 2, *“sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita”*;

**VISTA** l'ordinanza del Ministero della Salute del 23 aprile 2021, che colloca la Lombardia in Zona gialla a decorrere dal 26 aprile 2021;

**RICHIAMATO** il D.R. rep. n. 549-2021 dell'8 marzo 2021 che ha dettato *“Misure straordinarie per affrontare l'emergenza sanitaria nel secondo semestre dell'A.A. 2020/2021”*;

**RICHIAMATO** il parere del Comitato di Coordinamento Universitario per la Lombardia (CRUL) del 4 marzo 2021, il quale ritiene che possono essere svolte in presenza anche *“attività didattiche esperienziali difficilmente surrogabili in remoto (ad es. laboratori didattici e laboratori finalizzati alla realizzazione della tesi di laurea o di dottorato)”*;

**VISTA** la *“Carta dei diritti degli studenti fruitori della didattica in modalità telematica”*, approvata dal Senato accademico nella seduta del 19 aprile 2021, con la deliberazione n. 92/2021;

**RICHIAMATA** infine, per tutte le attività dell'Ateneo, la validità del *“Protocollo anti-contagio”* dell'Università di Pavia;

**RITENUTO** di dover attuare le misure previste dalle richiamate disposizioni normative, tenendo conto delle differenti norme applicabili a seconda del collocamento in zona gialla/arancione ovvero arancione rafforzata/rossa, garantendo in tal modo i servizi essenziali e di pubblica utilità nonché i servizi connessi alla formazione a distanza e la prosecuzione dei percorsi formativi degli studenti;

**ACQUISITO** il parere dell'Unità di crisi,

## DECRETA

L'Università di Pavia, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 2 marzo 2021, dal D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, art. 3 comma 4 e delle vigenti disposizioni dettate dal Ministero della Salute, svolgerà le proprie attività istituzionali di didattica, ricerca e terza missione, nonché il supporto amministrativo, gestionale ed informatico a tali attività secondo le modalità che seguono, differenziate sulla base dei diversi scenari di rischio.

## CAPO I

### Disposizioni che si applicano in zona “gialla” o “arancione”

#### **ARTICOLO 1 – Lezioni**

Le lezioni del secondo semestre dell’anno accademico 2020-2021 sono erogate, in conformità con la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 16/11/2020 (Repertorio n. 226/2020; Prot n. 136086 del 17/11/2020), in forma mista secondo le modalità (a piccoli gruppi o a rotazione) già attuate nel primo semestre, video-registrate e accessibili online agli studenti per almeno 15 giorni.

#### **ARTICOLO 2 - Esami di profitto**

Gli esami di profitto scritti e orali si svolgono in presenza nel rispetto delle norme sanitarie e del “[Protocollo anti-contagio](#)” approvato dall’Ateneo.

È fatta salva, per i singoli Dipartimenti, la possibilità di effettuare esami di profitto solo a distanza fino alla conclusione delle lezioni.

Fino al perdurare dell’emergenza sanitaria, sarà altresì consentito, agli studenti che ne faranno richiesta all’atto dell’iscrizione, lo svolgimento degli esami di profitto (scritti e orali) da remoto, secondo quanto previsto dalla [Linee Guida da Ateneo](#). In tale caso gli studenti potranno essere esaminati al termine degli esami in presenza o comunque in conformità alle indicazioni del Presidente della Commissione d’esame.

Per la Scuola di specializzazione per le Professioni Legali le prove scritte e le simulazioni concorsuali potranno essere svolte in presenza.

#### **ARTICOLO 3 - Esami di laurea**

Le sedute di laurea - triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico - nonché gli esami finali dei dottorati e la discussione delle tesi di specializzazione di area medica si svolgono in presenza nel rispetto delle norme sanitarie e del “[Protocollo anti-contagio](#)” approvato dall’Ateneo. Per ciascuna seduta di laurea, è da prevedersi la comunicazione in anticipo di una agenda oraria al fine di evitare assembramenti. Ogni laureando può accedere negli spazi dell’Ateneo con al massimo cinque accompagnatori. È severamente vietato ogni tipo di festeggiamento.

È fatta salva, per i singoli Dipartimenti, la possibilità di effettuare sedute di laurea solo a distanza fino alla conclusione delle lezioni.

Fino al perdurare dell’emergenza sanitaria, sarà altresì consentito, agli studenti che ne faranno richiesta, all’atto della presentazione della domanda, lo svolgimento dell’esame di laurea da remoto, secondo quanto previsto dalla [Linee Guida da Ateneo](#). In tale caso gli studenti saranno esaminati al termine degli esami in presenza o comunque in conformità alle indicazioni del Presidente della Commissione di Laurea.

#### **ARTICOLO 4 - Ricevimento studenti**

Il ricevimento degli studenti può avvenire in presenza o a distanza (ad esempio via Skype, Zoom o telefonicamente) secondo le modalità generali comunicate dal docente o quelle che egli avrà concordato, di volta in volta, con il singolo studente.

Fino al perdurare dell’emergenza sanitaria, sarà comunque consentito, agli studenti che ne faranno richiesta via mail, usufruire del ricevimento a distanza.

## **ARTICOLO 5 – Laboratori, uscite didattiche, tirocini; predisposizione di tesi di laurea e di dottorato; aule studio; convegni e congressi**

I laboratori, le uscite didattiche (comprendenti delle attività pratiche obbligatorie da svolgersi sul campo) e le attività di tirocinio si svolgono prioritariamente in presenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e tutela della salute pubblica nonché delle eventuali disposizioni limitative della circolazione delle persone e dei mezzi.

Ai fini della preparazione delle tesi di laurea e di dottorato di ricerca, è consentita la frequenza di laboratori e biblioteche, sempre nel rispetto delle norme sanitarie e del “Protocollo anti-contagio” approvato dall’Ateneo.

I Direttori di Dipartimento possono consentire l'utilizzo delle aule studio nei limiti di una capienza che garantisca un distanziamento minimo di un metro, così come per le aule dove si svolge la didattica. Ai fini del tracciamento saranno predisposti registri all’ingresso delle stesse per la raccolta dei dati utili.

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sarà altresì consentita l’organizzazione di convegni e congressi presso le aule e i cortili dell’Ateneo, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di Ateneo in merito agli eventi come da Determina del Direttore Generale di cui al Protocollo n. 98573 del 14/09/2020.

## **ARTICOLO 6 - Master e corsi di perfezionamento**

Le attività formative dei master e corsi di perfezionamento e le sedute di diploma sono consentite sia a distanza, sia in presenza nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla legge e dai protocolli sanitari.

Si rimanda agli articoli 5 e 8 per quanto riguarda le attività di laboratorio, predisposizione delle tesi di diploma e svolgimento dei tirocini curriculari.

## **ARTICOLO 7 - Attività formative per specializzandi di area sanitaria (medici in formazione specialistica e specializzandi delle Scuole per laureati non medici)**

Gli specializzandi si attengono alle decisioni comunicate dai Direttori delle Scuole.

Le attività formative professionalizzanti per gli specializzandi si svolgono in presenza, nel rispetto delle condizioni di sicurezza–previste dalla legge e dai protocolli sanitari, con le modalità già attualmente in vigore.

Agli specializzandi vanno sempre garantite adeguate condizioni di sicurezza e igiene personali, tra cui i prescritti Dispositivi di Protezione Individuale.

Le attività formative teoriche potranno essere svolte da remoto, sulla base delle decisioni comunicate dai Direttori.

## **ARTICOLO 8 - Tirocini esterni all’Ateneo di studenti e laureati**

I tirocini esterni all’Ateneo potranno essere svolti nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e tutela della salute pubblica.

Per lo svolgimento del tirocinio si dovrà tenere conto anche delle disposizioni limitative della circolazione delle persone e dei mezzi, ove vigenti. Tutte le informazioni sull’attivazione e sulla gestione dei tirocini curriculari, per studenti, e extracurriculari, per laureati, presso enti e aziende esterni all’Ateneo sono consultabili alla pagina dedicata del COR.

Per quanto riguarda i tirocini obbligatori degli studenti iscritti ai corsi afferenti ai Dipartimenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, presso strutture ospedaliere convenzionate, si svolgono in presenza compatibilmente con la disponibilità di tali strutture.

Per ciò che concerne lo svolgimento dei tirocini all’estero in uscita e in ingresso attraverso il programma Erasmus, si rimanda all’Art 10, del presente decreto.

## **ARTICOLO 9 - Attività di ricerca**

Proseguono regolarmente, fermo il rispetto della necessaria turnazione degli accessi e nella più rigorosa conformità al “Protocollo anti-contagio” approvato dall’Ateneo, le attività di ricerca nei laboratori e nelle biblioteche da parte di docenti, assegnisti, borsisti, dottorandi, laureandi e PTA.

## **ARTICOLO 10 - Mobilità internazionale**

Considerato il permanere di una situazione sanitaria complessa e di una preoccupante diffusione del Covid-19 in molti Paesi, l’Ateneo sconsiglia di partire per un periodo di mobilità internazionale, favorendo quando possibile la modalità virtuale.

Per ciò che concerne la mobilità in uscita, la partenza è comunque condizionata alla conferma da parte dell’ente che ne autorizza l’ospitalità, anche secondo le regole di ingresso stabilite da ciascun Paese.

I competenti uffici garantiranno tutto il supporto necessario per la riprogrammazione delle partenze o per attivare il periodo di studio, ricerca, insegnamento e formazione all’estero in modalità mista o virtuale e per la gestione delle situazioni particolari dei candidati che dovessero ritardare la partenza o rientrare in Italia concludendo anticipatamente la propria esperienza di mobilità.

- **Studenti, dottorandi, docenti e PTA in ambito Programma Erasmus o accordi bilaterali di scambio e/o doppio diploma, congiunto o multiplo**

Si autorizzano i periodi di studio all’estero in ingresso e in uscita, purché le attività previste durante il periodo di mobilità siano non differibili e non sostituibili con soluzioni alternative a distanza e sostenuti da un programma di studio autorizzato, sotto forma di Learning agreement for study o traineeship firmato dalla istituzione inviante ed ospitante, e comunque non risultino ragioni specifiche di ordine sanitario o di sicurezza che sconsigliano la partenza, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero degli Esteri sul sito <http://www.viaggiare Sicuri.it/home>.

- **Dottorandi**

Si autorizzano i periodi di studio e/o ricerca all’estero in uscita, purché non differibili e non sostituibili con soluzioni alternative a distanza e sostenuti da un programma di studio e/o ricerca autorizzato dal collegio dei docenti del proprio corso di studi, e comunque non risultino ragioni specifiche di ordine sanitario o di sicurezza che sconsigliano la partenza, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero degli Esteri sul sito <http://www.viaggiare Sicuri.it/home>.

Tutti i periodi all’estero, di qualunque natura essi siano, richiedono l’apertura di una procedura di missione presso il proprio Dipartimento di afferenza.

La mobilità dei dottorandi in ingresso potrà essere autorizzata dal dipartimento in accordo con le regole sanitarie e di sicurezza del dipartimento stesso.

- **Missioni all’estero del personale docente e PTA**

Si autorizzano le missioni internazionali del personale docente e PTA in ingresso e in uscita, purché non differibili e non sostituibili con soluzioni alternative a distanza e che siano sostenuti da un programma di insegnamento o lavoro autorizzato dall’Ateneo, e comunque non risultino ragioni specifiche di ordine sanitario o di sicurezza che sconsigliano la partenza, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero degli Esteri sul sito <http://www.viaggiare Sicuri.it/home>.

L’autorizzazione di missione all’estero sarà subordinata alla compilazione e approvazione dello specifico nuovo modulo per incarico di missione.

## **ARTICOLO 11 - Missioni in Italia**

Per le missioni in Italia valgono le medesime disposizioni previste per le missioni all'estero.

## **ARTICOLO 12 - Servizi bibliotecari**

Restano attivi, ma erogati in modalità „contactless“ (senza la mediazione del personale normalmente addetto al front office) i servizi bibliotecari principali e più richiesti (prestito locale e interbibliotecario, consulenza bibliografica, fornitura di documenti in formato pdf per materiale cartaceo ed elettronico). Continuerà ad essere attivo il servizio di prestito librario a domicilio, tramite corriere e senza oneri per l'utente, destinato in modo particolare agli utenti non domiciliati a Pavia e a Cremona.

L'accesso alle biblioteche sarà consentito - fino a esaurimento dei posti - a tutti gli utenti istituzionali (ricercatori, docenti e, se muniti della apposita autocertificazione, dottorandi, assegnisti, borsisti, tutori, contrattisti, laureandi e studenti), sia per la consultazione del materiale posseduto, sia per lo studio individuale. Obbligatoria resta la prenotazione da effettuarsi unicamente tramite l'App di „Affluences“ o la relativa versione web (<https://www.affluences.com>).

L'accesso sarà consentito nelle biblioteche che hanno predisposto misure di distanziamento atte ad evitare il rischio di prossimità e di aggregazione, nel rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione della salute stabilite nel „Protocollo anti-contagio“ approvato dall'Ateneo.

Il Piano Straordinario dei Servizi Bibliotecari in periodo di emergenza sanitaria (con eventuali aggiornamenti), l'elenco dei punti di servizio presso i quali è consentito l'accesso, il Modulo per l'Autocertificazione e per la richiesta di ammissione nelle strutture bibliotecarie è scaricabile dal portale del Sistema Bibliotecario di Ateneo, al seguente link:

<http://biblioteche.unipv.it/servizi-bibliotecari-per-emergenza-covid-19>

## **ARTICOLO 13 - Collaborazioni studentesche**

È consentito lo svolgimento in presenza delle collaborazioni studentesche, nel rispetto delle condizioni di sicurezza stabilite dal „Protocollo anti-contagio“ approvato dall'Ateneo. I responsabili dei servizi cui sono assegnate le collaborazioni studentesche possono sempre consentirne lo svolgimento in modalità a distanza quando praticabile.

## **ARTICOLO 14 - Collaborazioni tutorato**

I tutorati possono essere erogati in presenza o a distanza (a giudizio del Responsabile del progetto di tutorato), sempre nel rispetto delle condizioni di sicurezza stabilite dal „Protocollo anti-contagio“ approvato dall'Ateneo.



## CAPO II

### Disposizioni che si applicano in zona “arancione rinforzato” o “rossa”

#### **ARTICOLO 15 – Lezioni**

Le lezioni del primo anno dei corsi di studio si svolgono in forma mista secondo le modalità (a piccoli gruppi o a rotazione) definite dai vari Consigli didattici e Dipartimenti.

Si svolgono altresì in forma mista le lezioni di tutti gli anni di corso in cui il numero complessivo dei frequentanti in presenza è in numero ridotto (massimo 20, da valutarsi anche in considerazione delle dimensioni dell’aula).

Tutte le altre lezioni sono erogate a distanza (DAD).

Le lezioni sono video-registrate e accessibili online agli studenti per almeno 15 giorni.

#### **ARTICOLO 16 - Esami di profitto**

Gli esami orali di profitto si svolgono a distanza.

Gli esami scritti di profitto si potranno svolgere in presenza, secondo la valutazione del docente, ma avendo cura di accogliere eventuali richieste degli studenti in tale senso, ai quali sarà comunque garantita la possibilità di svolgere l’esame a distanza.

Gli studenti con disabilità e gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento potranno richiedere di svolgere gli esami orali e scritti in presenza, presentando parere motivato conforme del SAISD.

Per la Scuola di specializzazione per le Professioni Legali le prove scritte e le simulazioni concorsuali potranno essere svolte in presenza.

#### **ARTICOLO 17 - Esami di laurea**

Le sedute di laurea - triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico - nonché gli esami finali dei dottorati e la discussione delle tesi di specializzazione di area medica si svolgono a distanza.

#### **ARTICOLO 18 - Ricevimento studenti**

Il ricevimento degli studenti avviene a distanza (ad esempio via Skype, Zoom o telefonicamente). Lo studente concorderà con il docente le modalità attraverso mail.

Il ricevimento potrà avvenire in presenza solo qualora in ragione del tema di ricerca o dell’argomento da trattare il colloquio in presenza risulti imprescindibile, dopo avere concordato con il docente un orario preciso e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza sanitaria.

#### **ARTICOLO 19 – Laboratori, uscite didattiche, tirocini; predisposizione di tesi di laurea e di dottorato**

Possono essere svolte in presenza le attività riconducibili ad una gestione di tipo individuale quali le attività individuali esperienziali difficilmente surrogabili in remoto (ad es. laboratori finalizzati alla realizzazione della tesi di laurea o di dottorato), le attività individuali di ricerca e di tirocinio considerate in ogni caso obbligatorie, l’accesso alle biblioteche.

Possono essere altresì svolte in presenza le attività laboratoriali di gruppo difficilmente surrogabili in remoto, con un numero massimo di partecipanti definito nel rispetto del necessario distanziamento e dei protocolli sanitari.

Possono essere infine svolte in presenza le seguenti attività: i corsi per i medici in formazione specialistica, compresi i tirocini; i corsi di formazione specifica in medicina generale, compresi i tirocini; i tirocini dei CdS di area medica, sanitaria e farmaceutica.

Resta fermo l'obbligo di rispettare il “Protocollo anti-contagio” approvato dall’Ateneo, la vigente normativa in materia di sicurezza e tutela della salute pubblica nonché le eventuali disposizioni limitative della circolazione delle persone e dei mezzi.

## **ARTICOLO 20 - Master e corsi di perfezionamento**

Le attività formative dei master e corsi di perfezionamento e le sedute di diploma sono consentite a distanza.

Si rimanda agli articoli 19 e 8 per quanto riguarda le attività di laboratorio, predisposizione delle tesi di diploma e svolgimento dei tirocini curriculari.

## **ARTICOLO 21 - Collaborazioni studentesche**

È consentito lo svolgimento in presenza delle collaborazioni studentesche, nel rispetto delle condizioni di sicurezza stabilite dal “Protocollo anti-contagio” approvato dall’Ateneo, a condizione che tali attività siano indifferibili e non possano essere svolte a distanza. I responsabili dei servizi cui sono assegnate le collaborazioni studentesche possono sempre consentirne lo svolgimento in modalità a distanza quando praticabile. Sono sospese le collaborazioni studentesche relative ad attività differibili e non effettuabili a distanza.

## **ARTICOLO 22 - Collaborazioni tutorato**

I tutorati sono erogati normalmente a distanza. Possono essere erogati in presenza se si tratta di attività laboratoriali indifferibili e non sostituibili con attività alternative, sempre nel rispetto delle condizioni di sicurezza stabilite dal “Protocollo anti-contagio” approvato dall’Ateneo.

## **ARTICOLO 23 - Norma di rinvio**

Per quanto riguarda le seguenti attività:

- attività formative per specializzandi di area sanitaria (art. 7);
- tirocini esterni all’Ateneo di studenti e laureati (art. 8);
- svolgimento dell’attività di ricerca (art. 9);
- mobilità internazionale (art. 10);
- missioni in Italia (art. 11);
- servizi bibliotecari (art. 12);

trovano applicazioni le disposizioni del Capo I, dettate per la zona “gialla” o “arancione”.



## CAPO III Disposizioni finali

### **ARTICOLO 24 – Spostamenti**

Il personale docente, il personale tecnico-amministrativo ed i collaboratori ed esperti linguistici provenienti da comuni collocati in zona arancione, e rossa, ovvero provenienti da altre regioni (a meno che lo spostamento non sia all'interno di zone gialle), dovranno munirsi di autocertificazione per raggiungere le sedi dell'Ateneo.

In caso di coincidenza tra comune di residenza e sede di servizio, qualora il comune sia collocato in zona rossa, è parimenti necessario munirsi di autocertificazione per gli spostamenti dovuti a motivi di lavoro.

Per gli spostamenti degli studenti vale quanto previsto dall'art. 2 del D.L. n. 52 del 22 aprile e dal DPCM 2 marzo 2021. Gli studenti, pertanto, qualora provengano da comuni o regioni collocate in zona arancione, o rossa, ovvero debbano recarsi in sedi dell'Ateneo collocate in zona arancione, o rossa, dovranno munirsi di idonea autocertificazione per effettuare gli spostamenti necessari. Tale autocertificazione potrà essere motivata in relazione alle attività da svolgere in presenza previste dal presente Decreto.

### **ARTICOLO 25 – Personale tecnico-amministrativo**

Le attività del personale tecnico-amministrativo sono regolate da apposite determinazioni del Direttore Generale.

### **ARTICOLO 26 - Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali degli interessati è funzionale allo svolgimento dell'attività didattica a distanza ed è riconducibile – anche in modalità telematica – alle funzioni istituzionalmente assegnate all'Ateneo, sede primaria di istruzione superiore e ricerca, che opera in attuazione dell'art. 33 della Costituzione e dell'art. 6 della legge n. 168/1989 e s.m.i., secondo le modalità indicate dallo Statuto e dalla normativa di settore. Non deve pertanto essere richiesto agli interessati uno specifico consenso. Gli strumenti saranno configurati in modo da minimizzare i dati personali da trattare. Per quanto riguarda il trattamento dei dati e in generale la tutela della privacy, gli esami a distanza avvengono sulla base dell'Informativa di Ateneo disponibile ai seguenti link:

<https://privacy.unipv.it/informativa-esami-a-distanza/>

<https://privacy.unipv.it/the-protection-of-personal-data/>

e resa disponibile nell'applicativo ESSE3 a ciascuno studente iscritto ai corsi di studio dell'Ateneo.

### **ARTICOLO 27 - Entrata in vigore**

Le disposizioni contenute nel presente decreto entreranno in vigore a decorrere dalla data di repertoriazione e saranno efficaci fino al 31 luglio 2021, fatta salva la sopravvenienza di disposizioni normative nazionali e/o regionali che ne dovessero indurre la revisione.

Pavia, data del protocollo

**IL RETTORE**

Prof. Francesco Svelto

*(documento firmato digitalmente)*